



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

N. 17140/2025 R.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lina Tosi	Presidente
dott.ssa Maddalena Bassi	Giudice
dott. Fabio Doro	Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 17140/2025 R.G. promossa da:

Parte_1 (c.f. C.F._1), rappresentato e difeso dall'avv.
GIACOMAZZI MATTEO,

attore,

contro

Controparte_1 (c.f. P.IVA_1), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DE NADAI MARCO e
dall'avv. FILIPPI ALESSANDRO,

convenuta,

in punto: impugnazione di delibera di approvazione del bilancio.

CONCLUSIONI

Conclusioni dell'attore:

L'attore non ha precisato le conclusioni.

Si riportano quelle di cui alla memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c.:

“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,

Nel merito: accertare e dichiarare l'invalidità, per violazione degli artt. 2476 II co e 2479 - ter C.c. - con conseguente nullità e/o annullamento - della deliberazione assembleare del 30 aprile 2025, nonché ogni altra deliberazione inerente l'esito delle votazioni;

Con rifusione dei compensi e delle spese di lite”.

Conclusioni della convenuta:

“contestate tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, chiede accogliersi le seguenti:

conclusioni

- **In via preliminare principale:** *previo ogni accertamento, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito a decidere sull'impugnazione per nullità/annullabilità della delibera assembleare di Controparte_1 [...] del 30.04.2025 in considerazione della clausola compromissoria presente nell'art. 23 dello statuto vigente della Controparte_1 [...], con ogni conseguenziale pronuncia;*
- **nel merito:** *ai sensi del combinato disposto degli artt. 2479 ter c.c. e 2476, comma 2, c.c., respinta ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione o deduzione, rigettare l'impugnazione della delibera assembleare di [...] Controparte_1 del 30.04.2025 per tutte le ragioni spiegate in comparsa di costituzione e risposta nonché nelle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., e condannare controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;*
- **In ogni caso,** *con vittoria di compensi e spese di lite”.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 28.7.2025 Parte_1 , nella sua qualità di socio al 20% della società Controparte_1 (di seguito: CP_1 impugnava la delibera dell'assemblea dei soci del 30.4.2025 di approvazione del bilancio al 31.12.2024, con riporto a nuovo della perdita di esercizio di € 8.957,00, assunta con il suo voto contrario e il voto favorevole dell'altro socio Persona_1 .

L'attore deduceva che tale delibera era nulla e/o annullabile per violazione degli artt. 2479-ter e 2476, secondo comma, c.c., in quanto il liquidatore Persona_1 non

aveva riscontrato adeguatamente le sue richieste di informazioni circa l'andamento della società, e, in particolare, in merito:

- a) alle commesse dei clienti Imprex, **Pt_2** Gramar (problematiche, costi e marginalità);
- b) alle fatture dei fornitori dott. **Persona_2**, avv. Filippi Alessandro, avv. De Nadai Marco e **Controparte_2** (note, contratti, corrispondenza e valutazione di preventivi alternativi);
- c) al valore di avviamento e ad altri valori collegati ai beni immateriali;
- d) alle modalità e alle circostanze con cui era avvenuta la trattativa con **Parte_3** per la cessione a quest'ultima di alcuni beni particolarmente rilevanti dell'azienda e alle modalità di valorizzazione di questi ultimi cespiti;
- e) alle doglianze mosse dal **Pt_1** e rilevate nella perizia redatta da **[...]** **CP_2** ;
- f) ai beni acquistati dal fornitore **Parte_4** ;
- g) alle modalità di cessione dell'azienda e, nello specifico, se fossero stati fatti tentativi per la cessione della stessa nel suo complesso;
- h) alle copie degli estratti conto dal luglio 2018.

Insisteva per l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.

CP_1 si costituiva in giudizio, eccependo l'incompetenza di questo Tribunale in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 23 dello statuto e l'infondatezza delle domande dell'attore, asserendo che l'asserita violazione dell'art. 2476, secondo comma, c.c. non determinava l'invalidità della delibera assembleare che, comunque, il **Pt_1** aveva ricevuto tutte le informazioni richieste.

La causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 20.5.2026, in vista della quale soltanto la convenuta precisava le conclusioni.

L'eccezione di incompetenza è fondata.

L'art. 23 dello statuto di **CP_1** prevede una clausola compromissoria del seguente contenuto: *“Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, o tra questa e gli eredi ed aventi causa di uno dei soci, che abbia ad*

oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da o contro gli amministratori, i sindaci, se nominati, e i liquidatori, fatta eccezione per le controversie per le quali la legge richieda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno risolte mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro unico".

La presente controversia rientra nell'ambito di applicazione della clausola appena riportata, essendo una causa promossa da un socio contro la società avente ad oggetto la validità di una delibera assembleare e avente ad oggetto diritti disponibili.

È ben vero che si discute di una delibera di approvazione del bilancio di esercizio, ma l'attore propone doglianze di carattere esclusivamente formale/procedurale e non rivolte a censurare il bilancio in relazione al suo contenuto e, nello specifico, sotto i profili della violazione dei principi di correttezza, verità e chiarezza di cui all'art. 2423 c.c.

Se in quest'ultimo caso la controversia, infatti, verte effettivamente su diritti indisponibili, poiché si discute di principi posti a presidio di interessi generali e la delibera che assunta in loro violazione è nulla per illiceità dell'oggetto, altrettanto non può dirsi dell'ipotesi in cui - come nel caso di specie - la *causa petendi* sia costituita da vizi di carattere formale, che non tutelano interessi sottratti alla disponibilità delle parti.

Ne consegue che va dichiarata l'incompetenza in favore dell'arbitro unico che verrà nominato dalla Camera Arbitrale di Venezia.

Le spese di lite vanno poste a carico del Pt_1, siccome soccombente, ancorché esclusivamente in rito.

I compensi si liquidano facendo applicazione di quanto previsto dal D.M. n. 55/2024 per le controversie di valore indeterminabile, complessità bassa, tenuto conto della puntualità delle questioni affrontate e del carattere esclusivamente formale delle censure.

Le fasi di studio e introduttiva sono liquidate secondo i valori medi, mentre quella

istruttoria e decisionale secondo valori prossimi ai minimi, tenuto conto dell'assenza di istruttoria e del fatto che l'attore non ha né precisato le conclusioni né depositato gli scritti conclusivi e dunque l'attività difensiva è stata limitata.

Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ritenere l'iniziativa processuale meramente dilatoria o manifestamente infondata, almeno sotto i profili di rito affrontati in questa sede.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa n. 17140/2025 R.G. promossa da [...]

Parte_1 contro Controparte_1 , ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

- 1) dichiara l'incompetenza in favore dell'arbitro unico che verrà nominato dalla Camera Arbitrale di Venezia;
- 2) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 5.500,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.

Venezia, 27 maggio 2026

Il Giudice relatore ed estensore

dott. Fabio Doro

Il Presidente

dott.ssa Lina Tosi